



Ministero della Difesa

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

Posta elettronica certificata: commiservizi@postacert.difesa.it

Posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it

Sito internet: www.commiservizi.difesa.it



DIRETTIVA SULLE PROCEDURE DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEI MATERIALI DI COMMISSARIATO

Edizione 2025



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI



ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente “*direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato*”, ed. 2025.

Essa sostituisce la precedente “*direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato*”, ed. 2024.

Roma, 19 dicembre 2025

f.to
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Teresa ESPOSITO

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1	1^ serie A.V.: Sostituzione del format dell'Allegato A alla Direttiva con la nuova "Dichiarazione sull'inesistenza di cause di incompatibilità ed assenza di conflitto di interesse ai fini della nomina quale incaricato per la verifica di conformità", con inserimento dell'indicazione del Codice Fiscale del nominato.
2	2^ serie A.V.: Alle pagine 14 e 17 è stato invertito il livello del difetto inserendo il "medio" prima del "sensibile".
3	3^ serie A.V.: Aggiornamento e sostituzione dell'informativa privacy dell'Allegato A.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

INDICE

1.	Premessa e fonti normative	pag. 1
2.	Composizione della Commissione di verifica	pag. 2
	a. <i>Premessa</i>	pag. 2
	b. <i>Commissione di verifica di conformità dei materiali di commissariato</i>	pag. 2
3.	Contraddittorio con la ditta esecutrice	pag. 4
4.	Attività della Commissione di verifica	pag. 6
5.	Operazioni della Commissione di verifica	pag. 7
	a. <i>Identificazione della partita</i>	pag. 7
	b. <i>Formazione della campionatura da sottoporre alla verifica di conformità sulla base del livello di collaudo previsto dal contratto di fornitura</i>	pag. 8
	b.1 <i>Determinazione del numero dei campioni</i>	pag. 8
	b.2 <i>Formazione del “campione monte”</i>	pag. 9
	b.3 <i>Formazione di campionature e controcampionature</i>	pag. 9
	b.4 <i>Campionature da custodire presso l’Ente esecutore del contratto</i>	pag. 10
	c. <i>Esame organolettico dei manufatti</i>	pag. 11
	d. <i>Isolamento della partita</i>	pag. 13
6.	Decisioni della Commissione di verifica	pag. 13
7.	Adempimenti finali della Stazione appaltante	pag. 18
8.	Operazioni connesse alla verifica dei materiali	pag. 20
	a. <i>Punzonatura/Bollatura dei materiali rifiutati</i>	pag. 20
	b. <i>Supporto tecnico operativo alla Commissione di verifica dell’Ente esecutore del contratto e della ditta esecutrice</i>	pag. 21

DOCUMENTI ALLEGATI:

- A.** Facsimile di determinazione sostitutiva di certificazione
- B.** Piani di campionamento indicizzati da adottare nelle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato
 - **annesso 1** Prospetto I - lettere codice per la numerosità del campione
 - **annesso 2** Prospetto II - piani di campionamento per il collaudo ordinario e speciale
- C.** Traccia per la stesura del verbale di verifica
- D.** Facsimile di determinazione di accettazione con sconto

1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE

La presente direttiva regola le procedure da osservare per le attività di verifica di conformità relative alle forniture di materiali di Commissariato il cui approvvigionamento rientra nella competenza della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali.

Il quadro normativo è quello del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (d'ora in avanti "Codice dei contratti pubblici"), delle successive modifiche ed integrazioni e - nelle more dell'emanazione del nuovo "Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture" - la direttiva dovrà fare riferimento al dettato normativo ancora vigente rappresentato dal D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 per le sole parti applicabili.

In particolare la presente direttiva:

- abroga e sostituisce la direttiva datata 22 febbraio 2024 e s.m.i;
- garantisce una maggiore aderenza alle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato di competenza della Direzione Generale ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

I criteri informativi che trovano ampiamente conferma anche nella presente direttiva sono i seguenti:

- contraddittorio con la ditta esecutrice, previsto in tutte le fasi dell'attività della Commissione di verifica;
- natura non più propositiva, bensì decisoria dell'attività della Commissione di verifica.

La presente direttiva disciplina compiutamente l'intero settore ed abroga ogni altra disposizione applicativa in materia.

A tutela degli interessi sia dell'Amministrazione Difesa che delle imprese accorrenti alle gare, ed in ossequio al principio della trasparenza, la direttiva è visibile sul sito "internet" della Direzione Generale www.commiservizi.difesa.it.

2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA

a. Premessa

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 265 in data 13 novembre 2012, sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Con tale provvedimento legislativo è stato introdotto un sistema organico di prevenzione della corruzione che mira a garantire l’attuazione coordinata delle strategie elaborate in materia a livello nazionale ed internazionale e, al contempo, a fornire alle pubbliche amministrazioni le linee di indirizzo per la corretta applicazione delle misure e degli strumenti di prevenzione previsti dalla Legge. Per tale aspetto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Ministero della Difesa in corso di validità individua i compiti del responsabile e dei referenti, le aree di rischio e le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione. In particolare, relativamente all’area di rischio “Verifica di conformità della fornitura” con la presente direttiva si codificano le procedure di scelta dei membri delle Commissioni di verifica di conformità dei materiali di commissariato al fine di garantire il principio di uniformità, trasparenza e rotazione delle nomine.

b. Verifica di conformità dei materiali di commissariato

I contratti di forniture dei materiali di commissariato sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, in riferimento alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto. Di norma questa Stazione Appaltante prevede la nomina di uno o più verificatori diversi dal RUP o dal DEC, affidando la verifica di conformità ad un Organo collegiale. La Commissione di verifica di conformità, le cui attività rientrano tra quelle incentivabili ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, viene nominata con determinazione del Direttore Generale, di norma, successivamente alla comunicazione di avvenuta registrazione del Decreto di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo.

Le Commissioni sono costituite di norma da tre componenti scelti tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione (di cui uno con la funzione di Presidente) in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura da verificare. In particolare nel caso di Organo verificatore costituito da tre componenti, due di questi saranno tratti da Ufficiali preferibilmente in possesso della specializzazione di perito merceologo, mentre il terzo potrà essere individuato fra gli appartenenti alle F.A. destinatarie dei materiali, anche non in possesso della qualifica di merceologo.

Nei casi in cui l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da specifiche tecniche di elevata complessità e valenza operativa, la Direzione Generale si riserva la possibilità di costituire commissioni di verifica di conformità composte da due soli membri. In tali casistiche il Presidente dovrà (ove possibile) essere in possesso della qualifica di perito merceologo. Qualora non possibile, il secondo membro sarà obbligatoriamente tratto dal bacino di Ufficiali in possesso della suddetta qualifica.

Inoltre, così come disposto dall'art.18 dell'allegato II. 14 del Codice dei contratti pubblici, in tale circostanza prevalgono le conclusioni formulate dal Presidente, mentre il componente (eventualmente) dissenziente ha il diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti della verifica di conformità.

Nel caso di contratti pluriennali, dovrà essere attuato un procedimento di verifica di conformità *ad hoc* per ogni "rateo annuale" di consegna prevista dal contratto, i cui esiti dovranno essere formalizzati nei modi previsti dalla presente Direttiva. Qualora fossero attivate esecuzioni "anticipate", "a saldo" o "aggiuntive", al fine di garantire l'uniformità di giudizio, sarà mantenuta la medesima composizione dell'Organo di verifica di conformità.

Allo scopo di procedere alla nomina della Commissione, ogni anno la Direzione Generale richiede ai vertici d'area di ciascuna Forza Armata di segnalare i nominativi di Ufficiali dei Corpi logistici (con particolare riguardo agli Ufficiali del Corpo di Commissariato) e d'Arma in possesso di adeguati requisiti di

moralità, competenza e professionalità desunti dai *curricula* personali. I citati Ufficiali, così segnalati, sono inseriti in appositi elenchi da cui attingere con criterio casuale, di volta in volta, il personale stando attenti a rispettare un criterio di rotazione volto ad assicurare uniformità e trasparenza nella distribuzione degli incarichi.

Degli organi di verifica non possono far parte gli Ufficiali che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione del contratto.

Eventuali deroghe riguardanti i criteri di scelta dei membri della Commissione (fatti salvi casi di incompatibilità ex art. 116 co. 6 del Codice dei contratti pubblici), dovute alle caratteristiche tecniche del materiale approvvigionato e/o a particolari problematiche insorte durante l'esecuzione del contratto, dovranno essere motivate.

Una volta contattati ed individuati i membri della Commissione, l'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico (d'ora in avanti UGCT) provvede ad acquisire dagli interessati la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità ed assenza di conflitto di interesse ai fini della nomina quale incaricato per la verifica di conformità (facsimile in allegato "A").

3. CONTRADDITTORIO CON LA DITTA ESECUTRICE

Uno degli elementi essenziali che caratterizza il procedimento di verifica di conformità è il contraddittorio con la ditta esecutrice, da attivare sin dall'inizio, secondo le seguenti modalità:

- a. il Presidente della Commissione deve dare comunicazione alla ditta, (nelle forme previste dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici) del luogo e del giorno in cui inizieranno le operazioni di verifica, con l'invito al rappresentante legale ad intervenire personalmente o per mezzo di persona munita di apposita procura per partecipare al procedimento.

La ditta, potrà esprimere proprie valutazioni ed osservazioni durante l'intera procedura finalizzata al raggiungimento della decisione finale della Commissione, ovvero riservarsi di produrle nei termini di seguito specificati.

In tal caso, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere che le proprie valutazioni ed osservazioni siano verbalizzate;

- b. una volta concluse le operazioni di verifica, il Presidente della Commissione (prima di formalizzare la decisione definitiva con le modalità previste dal successivo para. 6), provvederà a redigere il verbale di verifica di conformità riportante le decisioni alle quali è pervenuta la Commissione per sottoporlo alla firma del rappresentante della ditta;
- c. nelle conclusioni del verbale dovrà essere sempre riportato che, decorsi 15 giorni dalla controfirma dello stesso o dalla sua ricezione senza che nulla sia stato comunicato formalmente da parte dell'operatore economico all' UGCT, al Presidente della Commissione ed al RUP, il giudizio espresso dall'Organo di verifica diverrà definitivo per i successivi adempimenti.

Il verbale sarà inviato, quanto prima, dal Presidente della Commissione all'UGCT ed al RUP (per conoscenza). L'UGCT, ricevuto il verbale, provvede a trasmetterlo celermente all'operatore economico, sia nel caso in cui il documento sia stato sottoscritto durante le attività di verifica, sia nei casi in cui l'operatore economico non abbia presenziato al procedimento, sia nei casi in cui abbia deliberatamente deciso di non controfirmare la relazione della commissione, riservandosi di produrre eventuali osservazioni e controdeduzioni. La ditta, entro 15 giorni dalla ricezione del verbale di verifica di conformità, sottoscrive il documento qualora non lo abbia già fatto presenziando alla verifica di conformità oppure, nel caso in cui non concordi con le valutazioni e le decisioni della Commissione, può inviare all'UGCT, alla stessa Commissione ed al RUP (per conoscenza) controdeduzioni e la documentazione ritenuta più opportuna.

La Commissione è tenuta ad esaminare la documentazione prodotta per esprimersi nuovamente entro 10 giorni con determinazione motivata.

La decisione finale sarà formalizzata con le modalità previste dal successivo para. 6.

4. ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA

E' compito del Presidente convocare la Commissione con estrema sollecitudine, non appena ricevuto il "nulla osta" alla verifica da parte del competente RUP.

Le attività di verifica della Commissione dovranno essere svolte assicurando il rispetto della tempistica relativa alle procedure per l'accertamento della conformità, la cui inosservanza comporta a carico dell'A.D. l'obbligo di corrispondere interessi moratori (cit. D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.).

Tutte le operazioni, le attività e le decisioni della Commissione di verifica devono essere formalizzate per iscritto, sotto forma di relazione o di verbale riportanti la data ed il luogo in cui le suddette operazioni sono state compiute o determinate.

Se richiesto dalla ditta, nei suddetti documenti devono essere riportate le osservazioni di cui al precedente para. 3a.

Il Presidente deve sempre assicurarsi, prima dell'avvio delle operazioni di cui al successivo para. 5, della disponibilità presso la sede della verifica di conformità:

- del campione ufficiale di riferimento ed eventualmente dei campioni di produzione (qualora previsti dal contratto);
- del contratto completo degli allegati fondamentali e delle specifiche tecniche di riferimento, della relazione di esecuzione contrattuale predisposta dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (comprensiva di tutti gli allegati previsti), del "nulla osta" alla verifica di conformità rilasciato dal RUP, documento che viene emesso solo a seguito di riscontro positivo della documentazione di esecuzione contrattuale.

La Commissione può, in qualsiasi momento della procedura, chiedere analisi e prove di laboratorio ove le stesse non risultino dalla relazione di esecuzione contrattuale ovvero siano ritenute insoddisfacenti e non esaustive.

In tale ipotesi, per le analisi da eseguirsi:

- sulle materie prime e sui semilavorati, la Commissione utilizzerà la controcampionatura prelevata nel corso dei controlli di lavorazione eseguiti dall'Ufficio Tecnico Territoriale competente;
- sui prodotti finiti, la Commissione potrà richiedere le analisi sui campioni prelevati in sede di verifica di conformità, non appena terminate le operazioni di campionatura.

La richiesta di analisi/prove di laboratorio, la cui effettuazione comporta spese aggiuntive e ritarda l'iter del procedimento, deve essere sempre adeguatamente motivata nel verbale di verifica, considerato che la stessa determina anche una sospensione dei termini procedurali della verifica di conformità.

5. OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA

a. Identificazione della partita

La Commissione deve, in dettaglio:

- individuare in modo inequivocabile e documentato la partita da collaudare, accertando che la stessa, come previsto da contratto, sia isolata in appositi spazi, accuratamente sigillata dall'Ufficiale incaricato dell'accertamento dell'approntamento per la verifica, disposta in modo da rendere possibili le operazioni previste e corrisponda a quanto descritto dall'Ufficiale perito nel verbale di approntamento (in particolare, la Commissione deve accertare la possibilità di prelevare agevolmente un campione da qualsiasi punto della partita);
- verificare l'effettiva tipologia, la quantità e la ripartizione in taglie (ove previsto) dei materiali approntati, accertandone la corrispondenza rispetto a quanto previsto in contratto;

- esaminare la relazione di esecuzione contrattuale predisposta dal DEC che ha seguito le lavorazioni ed ha comunicato che la fornitura è pronta per la verifica di conformità;
- esaminare le liste definitive di codificazione (c.d. SPLC) degli articoli in fornitura approvate dall'organo centrale di codificazione (OCC) ed allegate alla relazione di esecuzione contrattuale, al fine di verificarne la rispondenza sui manufatti approntati;
- effettuare una prima valutazione generale circa i caratteri esteriori della fornitura quali l'aspetto, l'omogeneità, lo stato di conservazione.

b. Formazione della campionatura da sottoporre alla verifica di conformità sulla base del livello di collaudo previsto dal contratto di fornitura

b.1 Determinazione del numero dei campioni

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 dell'All. II. 14 del Codice dei contratti pubblici e fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012, la Commissione individua automaticamente la numerosità del “campione monte”, in rapporto alla dimensione quantitativa complessiva della partita da sottoporre alla verifica, applicando i “livelli di collaudo” dei “piani di campionamento indicizzati” di cui alla normativa UNI ISO 2859. Le relative tabelle sono in **Allegato “B”**, unitamente ad una nota esplicativa. Il “livello di collaudo”, che determina automaticamente anche la scala di accettabilità - rifiuto della partita, è stabilito nel contratto e nel bando.

Oltre ai “livelli di collaudo ordinari” (LCO), sono previsti “livelli di collaudo speciali” (LCS) che, a parità di quantitativo in collaudo, determinano un campione meno numeroso e il “livello di collaudo centesimale” (LCC), nel raro caso sia necessario esaminare la partita capo per capo.

b.2 Formazione del “campione monte”

Se il contratto prevede la clausola della numerazione progressiva dei singoli articoli costituenti la fornitura, la Commissione procede all'estrazione a sorte dei numeri per l'individuazione dei campioni da prelevare. Tale operazione può avvenire, oltre che con i metodi tradizionali, utilizzando un apposito programma informatico per la generazione di numeri casuali.

Il relativo supporto informatico, scaricabile dal sito internet istituzionale www.commiservizi.difesa.it, può anche essere richiesto all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale.

Se il contratto non prevede la citata clausola, la Commissione deve assicurare la rappresentatività della campionatura attraverso un prelevamento esteso e distribuito omogeneamente sull'intera partita, ottenuto con modalità che più si avvicinano all'estrazione a sorte.

In ogni caso, si dispone che la modalità di estrazione comunque utilizzata debba essere sempre verbalizzata, avendo cura di allegare al verbale di verifica l'elenco dei numeri estratti.

b.3 Formazione di campionature e controcampionature

Qualora la Commissione ritenga assolutamente necessario ed indispensabile procedere all'effettuazione di ulteriori prove analitiche, preleva dal “campione monte” un adeguato numero di campioni (e di controcampioni da consegnare alla ditta esecutrice) da inviare alle analisi di laboratorio.

In tale ipotesi la decorrenza del termine per la verifica di conformità è sospesa e riprenderà a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della Commissione, dei referti delle analisi richieste.

In considerazione degli effetti prodotti sia a carico dell'impresa (che vedrà ulteriormente dilazionato il termine di riscossione del credito) sia verso le Forze Armate richiedenti (a causa dello slittamento temporale dell'entrata in ciclo logistico del materiale), la decisione di ripetere o di sottoporre ad

ulteriori analisi i manufatti in collaudo dovrà essere ampiamente motivata nel verbale di verifica e nella richiesta di analisi.

Il numero e la composizione dei campioni da analizzare devono essere sufficienti a garantire il regolare e funzionale espletamento di tutte le prove di laboratorio previste dalle specifiche tecniche.

Qualora dai prodotti finiti non sia possibile trarre provini di dimensioni sufficienti per l'esecuzione di tutti gli accertamenti tecnici ed analitici richiesti, i citati provini dovranno essere tratti da campionamenti di materie prime, all'uopo prelevate dall'Ente esecutore durante la fase produttiva in contraddittorio con la ditta.

La campionatura selezionata per l'invio alle analisi deve essere munita di cartellino opportunamente piombato recante gli estremi del contratto di riferimento, il contenuto del campione e le sigle dei membri della Commissione.

Nel caso si renda necessario l'invio della campionatura alle analisi, il Presidente deve coordinarsi con l'Ente esecutore e tale operazione deve essere registrata nel verbale di verifica, ove, in particolare, devono essere individuati anche i laboratori esterni incaricati di effettuare specifiche analisi eventualmente non eseguibili all'interno dei laboratori dell'Amministrazione della Difesa, dando carico, comunque, all'Ente esecutore dei successivi adempimenti inerenti alla formalizzazione delle richieste di che trattasi ed ai connessi oneri di spesa.

b.4 Campionature da custodire presso l'Ente esecutore del contratto

La Commissione, inoltre, deve prelevare dal "campione monte" un adeguato numero di campioni per costituire due controcampionature, da sigillare in appositi contenitori separati e "cartellinare" con apposizione di sigla da parte dei membri della Commissione e del titolare o rappresentante legale della Ditta esecutrice, se presente alle operazioni di verifica di conformità.

Di tali controcampionature, una va messa a disposizione della ditta esecutrice, ove ne faccia richiesta (in tal caso detta controcampionatura è detratta dal quantitativo complessivo della partita). L'altra deve essere custodita (per 12 mesi dal giudizio emesso dall'organo collegiale), per eventuali successivi riscontri analitici che si rendessero necessari, a cura dell'Ente esecutore.

Tale controcampionatura resterà in carico al consegnatario del materiale dell'ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, per tutto il periodo previsto. Decorso tale termine, in caso di giudizio conclusivo di accettazione della fornitura, dovrà essere immessa nell'ordinario flusso logistico di Forza Armata; in caso di rifiuto della partita, e al termine dei 12 mesi la suddetta campionatura sarà restituita alla ditta esecutrice con oneri e spese a suo carico.

c. *Esame organolettico dei manufatti*

La Commissione procede all'esame organolettico dei manufatti selezionati nel "campione monte", al fine di individuare quanti di questi presentino difetti.

In particolare, deve essere verificata la conformità del materiale in collaudo alle specifiche tecniche ed al campione ufficiale di riferimento.

Nei casi in cui la Stazione appaltante abbia previsto l'obbligo da parte della ditta esecutrice di presentare dei "campioni di produzione", la Commissione, nell'esaminare la fornitura, potrà all'occorrenza prendere visione anche di detta campionatura, tenendo in considerazione le risultanze delle attività di valutazione condotte dalla preposta Commissione e formalizzate dal DEC in sede di rilascio del "nulla osta" della produzione.

Al riguardo, si sottolinea che la fase del controllo organolettico rappresenta un'attività molto delicata da effettuare con estrema accuratezza, in quanto nella fase della verifica di conformità la fornitura può essere valutata in maniera completa ed omogenea e possono essere evidenziate eventuali

anomalie/difformità non emerse durante l'esecuzione contrattuale e, pertanto, non riportate nella relativa relazione conclusiva dal DEC competente. Dovrà, inoltre, essere posta particolare attenzione nella verifica della omogeneità della partita da un punto di vista organolettico, in particolare qualora la fornitura risulti divisa in quote di produzione tra diversi operatori economici facenti parte del R.T.I..

I campioni difettati vengono numerati e classificati come:

- **del primo tipo**: quelli che presentano difetti tali da pregiudicare definitivamente sotto il profilo funzionale e/o estetico l'utilizzazione del manufatto;
- **del secondo tipo**: quelli che presentano difetti tali da non pregiudicare sotto il profilo funzionale e/o estetico l'utilizzazione del bene.

Il rinvenimento di campioni con difetti del primo tipo (**anche di uno solo**) rende inaccettabile la partita sottoposta a verifica.

Il rinvenimento di campioni con difetti del secondo tipo **rilevanti**, rende inaccettabile la partita sottoposta a verifica ove il numero superi il “livello di qualità accettabile” (LQA) determinato in base al “livello di collaudo” utilizzato. I relativi numeri di accettazione e rifiuto sono riportati nelle tabelle di cui al citato allegato “**B**”.

Nel caso che l'esame organolettico debba estendersi a tutta la partita sottoposta a verifica (“livello di collaudo centesimale”) ed il contratto non preveda procedure particolari di collaudo, i capi difettati del primo e secondo tipo sono restituiti alla ditta esecutrice.

Se il numero complessivo di questi supera la “tolleranza del ventesimo”, la partita non può essere accettata per insufficienza del quantitativo consegnato; in tal caso, in presenza di inderogabili ed urgenti esigenze di carattere logistico, il titolare della Stazione appaltante – sentiti gli organi logistici di vertice – può, in via del tutto eccezionale, decidere altrimenti.

Anche i campioni difettati del secondo tipo rinvenuti entro il numero di accettazione sono restituiti alla ditta esecutrice e vanno in detrazione al quantitativo della fornitura.

Al termine dell'esame organolettico, se non sono pervenute le risultanze delle analisi eventualmente richieste, devono essere verbalizzate le operazioni effettuate e sospesa la verifica di conformità.

La Commissione si riunisce nuovamente per le determinazioni conclusive non appena disponibili le risultanze di laboratorio.

d. Isolamento della partita

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione deve procedere a sigillare opportunamente la partita, avendo cura di apporre - in contraddittorio con un rappresentante della ditta esecutrice - i riferimenti identificativi della stessa.

I capi oggetto di esame che non sono andati distrutti vengono reimmessi nella partita al termine dell'esame; dopo questa operazione la Commissione provvede all'isolamento definitivo della partita nei modi sopraindicati.

Nella redazione del verbale la Commissione dovrà indicare le modalità con cui è stata sigillata la partita al termine della verifica, specificando l'esatto quantitativo dei beni costituenti la partita, al netto dei campioni distrutti durante la verifica di conformità e dei campioni di cui l'appaltatore ha richiesto la controcampionatura.

6. DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA

La Commissione ha l'onere di determinare l'esito della verifica di conformità. Nella fattispecie, una volta concluse le operazioni, effettuate e verbalizzate sulla base delle prove e degli accertamenti sopra indicati, tenuto conto delle osservazioni/controdeduzioni della ditta esecutrice, acquisite nel rispetto delle procedure disciplinate al precedente para. 3, determinerà:

- a. **l'accettazione della fornitura** quando la stessa risulti rispondente alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali e/o i capi difettati del secondo tipo siano inferiori al numero di rifiuto risultante dal “piano di campionamento indicizzato” applicato;
- b. **l'accettazione con sconto della fornitura** in deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 5 lett. c) ed alle successive lettere c1 e c2 del presente paragrafo, qualora vengano riscontrati difetti di 2° tipo (superiori al numero di tollerabilità stabilito nel “piano di campionamento indicizzato” applicato) non eliminabili con la procedura di cui alla successiva lettera c1, potrà valutare la possibilità di immettere egualmente nel ciclo logistico tali beni difettati.

Fermo restando quanto sopra, l'accettazione con sconto ricorre quando le difformità della fornitura dai campioni ufficiali/di riferimento/di produzione e dalle specifiche tecniche non siano particolarmente gravi, e come tali non imputabili a mancanza di buona fede e professionalità della ditta esecutrice nel corso delle lavorazioni, o quando sussistano documentate urgenti esigenze logistiche. In tal caso il RUP può richiedere un parere tecnico agli Stati Maggiori di Forza Armata in merito al carattere lieve del difetto e/o alla corrispondenza o meno della fornitura all'esigenza operativa.

Tale decisione dovrà comunque essere comunicata al contraente che dovrà formulare le proprie osservazioni.

In tale circostanza la Commissione dovrà tuttavia formulare una duplice valutazione tecnica e motivare adeguatamente perché i difetti:

- sono tali da **non pregiudicare la funzionalità e l'estetica** del bene e che gli stessi materiali possano essere immessi nel normale ciclo logistico;
- **non sono eliminabili**, e dovrà, in relazione all'incidenza dei difetti accertati, definire la gravità degli stessi, ricorrendo esclusivamente ai seguenti parametri di valutazione: **lievissimo, lieve, medio, sensibile, rilevante**.

L'entità percentuale dello sconto da applicare sul valore del contratto sarà determinata dal Direttore Generale a seguito di apposita istruttoria a cura

dell'UGCT, in possesso della necessaria *expertise* e di dati storici relativi alla quantificazione degli sconti applicati in precedenti forniture. Ciò allo scopo di garantire la massima trasparenza ed omogeneità di trattamento per le imprese.

In questo caso la verifica di conformità è sospesa in attesa della conclusione del subprocedimento di determina dello sconto, che integrerà il giudizio finale della Commissione in relazione al “quantum” da applicare quale corrispondente decurtazione dal corrispettivo finale.

- c. **il rifiuto della fornitura**, qualora vengano riscontrati difetti del 1° tipo e/o le difformità dai campioni ufficiali/di riferimento/di produzione e dalle specifiche tecniche siano particolarmente gravi e imputabili a mancanza di buona fede e professionalità della ditta esecutrice nel corso delle lavorazioni, oppure quando i difetti (salvo la deroga di cui sopra lett. b) siano superiori al numero di rifiuto risultante dal “piano di campionamento indicizzato” applicato.

In tale caso, la Commissione deve motivare perché le difformità poste a base della determinazione di rifiuto sono pregiudizievoli della funzionalità e dell'estetica dei manufatti e perché che gli stessi non possono essere immessi nel normale ciclo logistico.

- c1. La Commissione, in casi eccezionali e motivati, su richiesta della ditta esecutrice, ha facoltà di concedere la rivedibilità dei materiali difettati** quando i difetti riscontrati sono eliminabili tramite operazioni di rilavorazione e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene. In tal caso, la Commissione ha facoltà di concedere un termine massimo di 30 giorni entro il quale la ditta esecutrice deve provvedere all'eliminazione dei difetti. In caso di accoglimento della richiesta di rilavorazione, il periodo intercorrente tra la data in cui la Commissione riceve la richiesta di rivedibilità da parte della ditta esecutrice e la data in cui quest'ultima riceve la comunicazione di accoglimento da parte della Commissione, non deve essere considerato ai fini del calcolo del ritardato approntamento. Il nuovo termine di

approntamento ricomincerà a decorrere dalla predetta comunicazione della Commissione, fermo restando l'applicazione delle penalità che dovranno decorrere dall'originario termine di approntamento.

Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere eseguite ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. Sarà la stessa Commissione, dopo aver partecipato la decisione all'Ufficio Tecnico Territoriale incaricato dell'esecuzione contrattuale ed al competente Ufficio della Direzione Generale, a riunirsi nuovamente, previa convocazione del Presidente, allo scadere del termine concesso, per esaminare se i difetti siano stati eliminati dalla ditta esecutrice.

Resta comunque inteso che se i difetti non saranno eliminati nel termine sopra indicato, la Commissione deciderà il rifiuto della fornitura, dandone adeguata motivazione nell'apposito verbale a seguito di contraddittorio con la ditta esecutrice, che dovrà essere sentita e le cui osservazioni dovranno essere riportate nel verbale stesso.

c2. I beni rifiutati, su richiesta motivata della ditta esecutrice e straordinaria concessione della Commissione, **possono essere sostituiti**, fermo restando l'applicazione delle penalità per ritardato approntamento, entro un termine non superiore al tempo eventualmente rimanente per il primo approntamento alla verifica di conformità, maggiorato di un tempo non superiore alla metà del termine stesso previsto nel contratto. Nell'ipotesi di sostituzione dei beni rifiutati, l'Ente esecutore deve assicurare le previste attività di controllo disciplinate dalla Direttiva sull'esecuzione contrattuale dei materiali di commissariato, compresa la verifica del nuovo approntamento dei beni sostituiti.

In tutti i casi sopraindicati, se vi è dissenso tra i membri della Commissione, le conclusioni sono assunte a maggioranza e devono risultare nel verbale di verifica.

Il membro dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti della verifica.

A fattor comune, costituiscono parte integrante dei verbali contenenti la determinazione di accettazione, accettazione con sconto o di rifiuto e devono pertanto essere ad essi obbligatoriamente allegati:

- la relazione di esecuzione contrattuale;
- i referti analitici;
- gli specchi riepilogativi dei controlli dimensionali (ove presenti);
- l'elenco dei numeri estratti costituenti il “campione monte”;
- ogni altro documento, analisi, relazione, verbale (originale o copia) comunque utilizzato dalla Commissione per pervenire alle determinazioni in esame.

Nella redazione dei verbali, si dovrà:

- evitare il più possibile l'utilizzo di termini imprecisi e generici (come, per esempio: appare verosimile, presumibilmente, frequentemente, leggermente, saltuariamente, sporadicamente, ecc.);
- evitare l'allocuzione “la ditta dichiara che....”, acquisendo, invece, apposite dichiarazioni sottoscritte dal rappresentante della ditta esecutrice;
- indicare, in termini percentuali, l'estensione/incidenza orientativa degli eventuali difetti rispetto all'intera partita;
- in relazione all'incidenza dei difetti accertati definire la gravità di tali difetti ricorrendo esclusivamente ai seguenti parametri di valutazione: **lievissimo, lieve, medio, sensibile, rilevante**.

In particolare dovrà essere adeguatamente motivato:

- perché i difetti riscontrati siano/non siano pregiudizievoli della funzionalità e dell'estetica dei manufatti e perché gli stessi possano essere immessi nel normale ciclo logistico;
- perché le difformità emerse siano/non siano eliminabili.

A titolo indicativo, in allegato “C”, è riportata una traccia dei verbali di verifica di conformità.

Il verbale dovrà quindi indicare la conformità, ovvero la non conformità della partita, rispetto alle S.T. ed ai campioni ufficiali dal punto di vista analitico ed

organolettico, indicando esattamente, per ciascuna non conformità rilevata, la relativa gravità, espressa esclusivamente mediante il ricorso ai parametri di valutazione sopra indicati.

7. ADEMPIMENTI FINALI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Le determinazioni finali dell'organo collegiale, formalizzate con le modalità sopra descritte, devono essere trasmesse, nel termine massimo di tre giorni calendariali, all'UGCT ed al RUP (per conoscenza).

Il succitato verbale è poi formalmente comunicato alla ditta esecutrice a cura dell'UGCT nelle modalità previste.

Nella comunicazione deve essere precisato che tale atto – definitivo per l'Amministrazione – può essere impugnato presso gli organi competenti entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

- a. In caso di giudizio di **ACCETTAZIONE** della fornitura e, qualora la ditta abbia a sua volta controfirmato per accettazione il verbale senza eccezioni, il Presidente invia con immediatezza, e comunque entro tre giorni, il medesimo documento all'UGCT ed al RUP (per conoscenza). L'UGCT, esaminata la completezza e correttezza del procedimento di verifica di conformità, provvederà ad inviare il verbale, completo di eventuali annessi ed allegati, all'Ente esecutore del contratto per competenza, affinché possa procedere con i successivi adempimenti. Il verbale andrà inoltre trasmesso all'operatore economico, agli Stati Maggiori nonché ai Comandi Logistici/Reparti e Comandi di Commissariato della Forza Armata/e destinataria/e del materiale oltre che, per diramazione interna, all'Ufficio responsabile dell'approvvigionamento ed all'Ufficio liquidazioni e pagamenti della Direzione Generale. Il verbale con il giudizio finale emesso dalla Commissione costituisce il titolo definitivo che attesta la conformità del materiale.
- b. In caso di giudizio di **RIFIUTO**, il Presidente della Commissione invia all'UGCT ed al RUP (per conoscenza) il verbale completo di eventuali annessi ed allegati.

L'UGCT, tenuto conto della completezza e correttezza del procedimento di verifica di conformità, trasmetterà il verbale all'operatore economico, precisandogli che, dalla ricezione della PEC di notifica, avrà a disposizione 15 giorni per proporre eventuali controdeduzioni, con la facoltà di chiedere alla Commissione quanto contemplato ai punti c1 o c2 del punto 6 della presente Direttiva.

La Commissione, valutata la documentazione prodotta dall'operatore economico, si pronuncerà, motivando la decisione, entro i successivi 10 giorni. In mancanza di comunicazioni pervenute dall'operatore economico, il giudizio di rifiuto diverrà definitivo. Il verbale andrà trasmesso all'ente esecutore, agli Stati Maggiori/Comandi Logistici – Reparti di commissariato della/e F.A. destinataria/e dei materiali e, per diramazione interna, all'Ufficio responsabile dell'approvvigionamento del materiale, oltre che all'Ufficio liquidazioni e pagamenti della Direzione Generale.

- c. In caso di giudizio di **ACCETTAZIONE CON SCONTO** il Presidente invia all'UGCT ed al RUP (per conoscenza), il verbale completo di eventuali annessi ed allegati. Qualora la ditta non abbia sottoscritto lo stesso una copia andrà trasmessa anche a quest'ultima. Nelle conclusioni del verbale è necessario rappresentare che l'esito complessivo della verifica di conformità sarà reso noto alla ditta, dalla S.A. non appena quest'ultima avrà determinato lo sconto da applicare alla fornitura. L'UGCT istruisce la determina a firma del Direttore Generale che individua la percentuale di sconto da applicare alla fornitura. Gli esiti della determina, unitamente al verbale della Commissione, verranno partecipati all'operatore economico e all'Ente esecutore del contratto oltre che, per conoscenza, al RUP, agli Stati Maggiori/Comandi Logisti – Reparti di Commissariato dalla/e F.A. destinataria/e dei materiali e, per diramazione interna, all'Ufficio responsabile dell'approvvigionamento nonché all'Ufficio liquidazioni e pagamenti della Direzione Generale.

La ditta potrà proporre le eventuali controdeduzioni circa la determinazione dello sconto entro i successivi 15 giorni. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte della stessa, la determinazione dello sconto diventerà definitiva. Nell'ambito delle comunicazioni, va specificato all'operatore economico che rientra tra le sue facoltà anche quella di accettare lo sconto senza riserve tramite PEC da partecipare all'UGCT ed al RUP (per conoscenza), anche prima del decorrere dei previsti 15 giorni, favorendo così la celerità delle operazioni per il pagamento da porre in essere a cura della Direzione Generale. In ogni caso, i 15 giorni a disposizione della ditta per esprimere le proprie controdeduzioni (ad eccezione dei casi in cui la stessa rinunci già nel verbale, in modo definitivo ed inequivocabile a volerne produrre) rappresentano una sospensione dei termini per l'ultimazione delle operazioni di verifica di conformità e, consequenzialmente, dei termini di pagamento previsti.

8. OPERAZIONI CONNESSE ALLA VERIFICA DEI MATERIALI

a. Punzonatura/Bollatura dei materiali rifiutati

In caso di rifiuto definitivo, con determina della stazione appaltante, può essere disposta la punzonatura/bollatura dei materiali in provvista, al fine di impedirne la ripresentazione in occasioni e tempi successivi.

L'applicazione di punzonature/bolli deve avvenire a cura e spese della ditta esecutrice, sotto la stretta sorveglianza del DEC responsabile ed in modo che l'impronta resti chiara e duratura, senza inficiare l'estetica dei manufatti. Il contratto di fornitura deve prevedere tale onere.

Nei casi in cui la procedura comporti irreversibili al manufatto, la stessa non dovrà aver luogo.

b. Supporto tecnico-operativo alla Commissione di verifica dell'Ente esecutore del contratto e della ditta esecutrice

Fermo restando che la Commissione è responsabile unica delle operazioni di verifica, l'Ente esecutore del contratto deve fornire tutta l'assistenza tecnica e logistica richiesta dal Presidente.

In particolare, deve essere messa a disposizione della Commissione, con ogni immediatezza, la relazione di esecuzione contrattuale, nonché tutta la documentazione inerente alla fornitura che la Commissione stessa ritiene di dover consultare.

Nell'ipotesi eccezionale in cui, alla data dell'approntamento della merce, non risulti ancora concluso il quadro analitico prestazionale prescritto nelle specifiche tecniche di riferimento, il DEC, non appena in possesso dei referti mancanti, provvederà ad inviare la relazione di esecuzione contrattuale completa al sopra citato organo di verifica, all'UGCT ed al RUP, rimanendo in capo al DEC medesimo l'onere di giustificare l'invio differito. In questo caso il termine stabilito nel contratto per le operazioni di verifica di conformità non decorrerà dalla data di approntamento della merce comunicata dalla ditta esecutrice (e confermato dal sopralluogo di verifica effettuato dall'Ente esecutore), ma dalla data di ricevimento differito della relazione di esecuzione contrattuale. Inoltre, l'Ente esecutore deve mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per l'effettuazione di analisi di laboratorio e prove prestazionali eventualmente richieste dalla Commissione, garantendo all'uopo il supporto tecnico da parte di personale specializzato e la piena efficienza e funzionalità dei macchinari impiegati.

Tuttavia, la Commissione non è obbligata a servirsi del laboratorio dell'Ente esecutore e potrà avvalersi, motivando tale decisione, di laboratori esterni qualificati, certificati e di assoluta affidabilità.

I motivi della richiesta dovranno risultare anche nel verbale definitivo di verifica di conformità. L'Ente esecutore deve fornire l'assistenza autorizzata dalla stazione appaltante su motivata richiesta della Commissione.

Le spese concernenti le operazioni necessarie alla verifica di conformità, a mente della facoltà contemplata dall'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, rimangono, per ragioni di opportunità ed uniformità di comportamento nei riguardi dei diversi O.E., a carico dell'A.D..

Il contratto dovrà, pertanto, prevedere l'obbligo per la ditta esecutrice di fornire la sola assistenza tecnica e funzionale alla Commissione, ivi compreso il supporto di segreteria.

DOCUMENTI ALLEGATI

**DICHIARAZIONE SULL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED ASSENZA
DI CONFLITTO DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA QUALE
INCARICATO PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il sottoscritto _____, C.F. _____ ai
fini della nomina quale incaricato per la verifica di conformità della fornitura/servizio di
_____ (Contratto n. _____ di rep. del _____), con la
presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. di non essere magistrato (ordinario, amministrativo o contabile), avvocato o procuratore dello Stato, in attività di servizio;
2. di non essere magistrato (ordinario, amministrativo o contabile), avvocato o procuratore dello Stato, in quiescenza che a qualsiasi titolo sia intervenuto in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbia altri motivi di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
3. di essere dipendente appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per il quale non sussistono motivi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
4. di non avere avuto nel triennio antecedente rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli Operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
5. di non aver svolto o di non svolgere attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
6. di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
7. di non aver partecipato alla procedura di gara citata;
8. di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia all'Autorità e ad astenersi dalla funzione.

Data

FIRMA

INFORMATIVA PRIVACY

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato e coordinato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) si informa che il trattamento dei dati personali forniti, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle attività istituzionali di questa Direzione Generale. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria, pena l'esclusione dal procedimento amministrativo.
3. In relazione al trattamento dei dati, si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, con sede in Roma, Piazza della Marina 4.
Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it o commiservizi@postacert.difesa.it;
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti pubblicati sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - c) la finalità del trattamento trova la base giuridica nel Decreto Legislativo n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento a gli articoli da 1053 a 1057;
 - d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del procedimento amministrativo;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;
 - f) il periodo di conservazione degli atti è quello stabilito per legge;
 - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11-00187 ROMA, indirizzi e-mail protocollo@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del citato Regolamento, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 196/2003 (Codice Privacy, così come modificato e armonizzato dal Decreto Legislativo 101/2018); tra i diritti rientrano quello di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare/oblio per chiedere la rimozione definitiva dei dati nei casi previsti dalla legge, diritto di limitazione, portabilità, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento ed il diritto di non essere sottoposti a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale, titolare del trattamento.

PIANI DI CAMPIONAMENTO INDICIZZATI DA ADOTTARE NELLE PROCEDURE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI DI COMMISSARIATO

1. Il "Piano di campionamento indicizzato" previsto dalla norma UNI ISO 2859, è uno strumento tecnico, basato su parametri statistici, volto a supportare la Commissione di verifica nella attività di verifica di conformità e valutazione della qualità dei prodotti esaminati.

Attraverso tale strumento vengono, più in particolare, definite:

- a. l'entità del campione da estrarre dalla partita (o lotto);
- b. il "Livello di Qualità Accettabile" previsto in contratto;
- c. le condizioni di accettazione e di rifiuto della partita (o lotto) specificamente riferite all'esame organolettico.

Per la determinazione quantitativa del campione da estrarre, il "piano di campionamento" si avvale di appositi "prospetti" (annessi 1 e 2) previsti dalla richiamata norma UNI ISO 2859.

Detti prospetti, opportunamente modificati ed integrati per le specifiche esigenze procedurali connesse con la Verifica di conformità dei materiali di commissariato, sono composti dai seguenti parametri:

Prospetto I

- S-n
- 1-11-111
- C
- A,B,...

(annesso I)

livelli di collaudo speciali, da 1 a 4;
livelli di collaudo ordinari, da I a 3;
livello di collaudo centesimale;
- lettere codice per la numerosità del campione.

Prospetto II-A (annesso 2)

- N = **numerosità del lotto;**
- n = **numerosità del campione;**
- LQA = **livello di qualità accettabile;**
- Na = **numero di accettazione;**
- Nr = **numero di rifiuto.**

2. L'utilizzo "congiunto" dei suddetti parametri, consentirà di valutare, attraverso una procedura rigorosamente "codificata", la qualità ed accettabilità dei prodotti sottoposti a verifica.

A chiarimento dell'utilizzo dei predetti "prospetti", si specifica quanto di seguito.

Un "piano di campionamento" viene innanzitutto "impostato" fissando, in sede di predisposizione degli atti connessi con la "deliberazione a contrattare", il "**livello di collaudo**" di riferimento. A seconda della tipologia di materiale in provvista e delle sottese finalità di impiego, verrà fissato, a giudizio della Amministrazione appaltante, un livello di collaudo più o meno elevato al quale corrisponderà la conseguente attività di controllo e verifica tecnica.

Più in particolare, nel "Prospetto I" della citata norma UNI 150 2859 (annesso 1) sono individuati **tre livelli di collaudo "ordinario", quattro livelli di collaudo "speciali" e un livello di collaudo "centesimale"**.

I livelli di collaudo ordinari adottabili sono: "I", "II", "III". Essi determinano una scala di "accettabilità/rifiuto" man mano più selettiva (dal I al III) e vengono scelti in relazione alla natura e destinazione della fornitura.

I livelli di collaudo speciali (da 1 a 4) permettono di modulare le operazioni di campionamento alle peculiari esigenze di collaudo legate alla natura e finalità di impiego del materiale in esame. Più in particolare i suddetti livelli vengono adottati per il collaudo di materiali di scarsa rilevanza operativa (e, pertanto, non "critici" sui piani funzionale ed estetico) e limitato valore intrinseco (es:

slips maglie intime, accappatoi, ciabatte da bagno, fazzolettini di carta, ecc.) prevedendo, in tali casi, una numerosità del campione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Il livello di collaudo "centesimale" viene adottato quando la particolare "sensibilità" dei materiali in collaudo, in termini di funzionalità tecnico-operativa e di impiego (es. tende modulari, shelters, ecc) renda necessario il controllo dell'intera partita. La previsione del livello di collaudo "centesimale" deve essere prevista nel contratto o nell'atto di nomina della Commissione, previa valutazione "mirata" da effettuarsi caso per caso.

Il livello di collaudo adottato determina automaticamente il numero dei "campioni" da prelevare, in rapporto alla dimensione dell'intero lotto da collaudare.

Altro parametro essenziale (accanto al richiamato "livello di collaudo"), per l'impostazione e l'impiego del piano di campionamento indicizzato, è rappresentato dal **“Livello di Qualità Accettabile (L.Q.A.)”**. Tale parametro, anch'esso fissato in sede di "deliberazione a contrattare", determina il livello di tolleranza che l'Amministrazione Difesa intende adottare in ordine alla valutazione tecnico - qualitativa della partita in collaudo.

Più in dettaglio, fermo restando quanto stabilito al para. 5 della Direttiva, con l'individuazione del "L.Q.A" - a sua volta correlato con un "livello di collaudo" prefissato - si stabilisce quale è il numero massimo dei campioni difettosi consentiti ai fini della accettazione della partita e, conseguentemente, il numero minimo dei campioni difettosi che determina il rifiuto della partita stessa.

Il "Livello di Qualità Accettabile" si riferisce solamente ai difetti rilevabili in sede di esame organolettico, atteso che eventuali difetti riscontrati analiticamente (in esito cioè agli accertamenti chimico-fisici di laboratorio), se gravi, inficiano l'intera partita in collaudo.

3. Si riporta di seguito, a chiarimento del metodo, un esempio pratico di collaudo con l'impiego della summenzionata procedura.

Esempio:

a) **Partita da collaudare: n. 7.000 manufatti.**

b) In sede di "deliberazione a contrattare" sono stati fissati i seguenti parametri:

LQA = "0,65";

livello di controllo ordinario = "II".

c) per definire il numero dei campioni da esaminare e da prelevare dal lotto in esame, viene individuato, in via preliminare, il "codice" di riferimento del Prospetto I" (annesso 1), corrispondente alla numerosità del lotto (7.000 maglioni), compresa, nella fattispecie, tra 3.201 a 10.000. Il codice, in questo caso, è rappresentato dalla lettera "L".

d) Nel Prospetto II-A - "Piani di campionamento semplice per il collaudo ordinario" (annesso 2), in corrispondenza della lettera "L" sopra individuata, si rileva il numero dei campioni da prelevare dalla partita: n. 200.

In corrispondenza della colonna inerente il "L.Q.A. è 0,65" (valore fissato nella "deliberazione a contrattare"), si individuano altresì:

-il Numero di Accettazione (Na): 3;

-il Numero di rifiuto (Nr): 4.

Quindi, su n. 200 campioni da esaminare per il controllo organolettico, il lotto sarà accettato se il numero di quelli difettosi sarà uguale o inferiore a 3; per contro, sarà rifiutato se il numero stesso sarà uguale o superiore a 4.

Ai fini del suddetto computo quantitativo, dovranno essere presi in considerazione solo i **difetti di lieve entità**, atteso che eventuali difformità gravi (accertate in via organolettica e/o analitica) e cioè tali da inficiare la funzionalità dei manufatti comporteranno il rifiuto dell'intera partita in collaudo (para. 5 della Direttiva).

Prospetto I – lettere codice per la numerosità del campione

Numerosità del lotto o del “batch”				Livelli di collaudo speciali				Livelli di collaudo ordinari			Livello di collaudo centesimale
				S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III	C (*)
da	2	a	8	A	A	A	A	A	A	B	Z
da	9	a	15	A	A	A	A	A	B	C	Z
da	16	a	25	A	A	B	B	B	C	D	Z
da	26	a	50	A	B	B	C	C	D	E	Z
da	51	a	90	B	B	C	C	C	E	F	Z
da	91	a	150	B	B	C	D	D	F	G	Z
da	151	a	280	B	C	D	E	E	G	H	Z
da	281	a	500	B	C	D	E	F	H	J	Z
da	501	a	1.200	C	C	E	F	G	J	K	Z
da	1.201	a	3.200	C	D	E	G	H	K	L	Z
da	3.201	a	10.000	C	D	F	G	J	L	M	Z
da	10.001	a	35.000	C	D	F	H	K	M	N	Z
da	35.001	a	150.000	D	E	G	J	L	N	P	Z
da	150.001	a	500.000	D	E	G	J	M	P	Q	Z
da	500.001	e	oltre	D	E	H	K	N	Q	R	Z

(*) alla lettera di codice "Z" corrisponde una numerosità del campione pari all'intera partita in collaudo.

Annexo “2” all’Allegato "A" alla Direttiva “Direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato” ed. 2025

Prospetto II – Piani di campionamento per il collaudo ordinario e speciale (Prospetto generale).

Lettera codice per la numerosità del Campione	Numerosità Campione	Livelli di qualità accettabile (collaudo ordinario)																																																																																																						
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1.000																																																																													
		Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr																																																																												
A B C	2 3 5																																																																																																							
D E F	8 13 20																																																																																																							
G H J	32 50 80																																																																																																							
K L M	125 200 315																																																																																																							
N P Q	500 800 1.250																																																																																																							
R	2.000																																																																																																							

↓ = Usare il primo piano di campionamento sotto la freccia. Se la numerosità del campione uguaglia o supera quella del lotto o del “batch”, collaudare al 100%.

↑ = Usare il primo piano di campionamento sopra la freccia.

Na = Numero di accettazione

Nr = Numero di rifiuto

TRACCIA PER LA STESURA DEL VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA’

1.	NUMERO DEL VERBALE (a cura dell’Ente esecutore)	
2.	DECRETO DI NOMINA (numero e data)	
3.	COMPONENTI LA COMMISSIONE DI VERIFICA (grado, cognome e nome, Ente di appartenenza)	
4.	DATA E LUOGO DI INIZIO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA DI CONFORMITA’	
5.	ESTREMI DEL CONTRATTO (numero, data, Ditta esecutrice, oggetto della fornitura)	
6.	MATERIALE DA VERIFICARE (quantità, eventuale ripartizione in taglie, etc.)	
7.	PRECEDENTI (aspetti di maggior interesse contenuti nella relazione di esecuzione contrattuale)	
8.	INDIVIDUAZIONE DELLA PARTITA (quantità, eventuale ripartizione in taglie e tipologia dei materiali, sistemazione, stato di conservazione, corrispondenza dei manufatti alle liste definitive di codificazione, etc.)	
9.	CAMPIONATURA DA VERIFICARE (modalità di prelevamento e numerosità del campione, sulla base dei piani di campionamento indicizzati)	
10.	ESAME ORGANOLETTICO (comprende anche la verifica dei dati dimensionali; indica con precisione, eventualmente su base percentuale, la presenza di eventuali difetti)	
11.	ESAME ANALITICO – PRESTAZIONALE (elementi desunti dalla relazione di esecuzione contrattuale o derivanti da ulteriori analisi)	
12.	CAMPIONATURE E CONTROCAMPIONATURE (campionature per eventuali	

	approfondimenti analitici e controcampionature da inviare all'ente esecutore)	
13.	INDICATORI NUMERICI (campioni distrutti, impiegati per analisi, accantonati, quantitativo definitivo del materiale collaudato)	
14.	ISOLAMENTO DELLA PARTITA (modalità e caratteristiche)	
15.	VARIE	
16.	ESITO DELLA VERIFICA	
17.	EVENTUALI OSSERVAZIONI / CONTRODEDUZIONI FORNITE DALL' O.E.	
18.	GIUDIZIO CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE (determinazione di accettazione / accettazione con sconto / rifiuto)	

IPOTESI ACCETTAZIONE CON SCONTO-FAC SIMILE
(DENOMINAZIONE DELL'ENTE)

DETERMINAZIONE nr.....

(località e data)

- VISTO il contratto n. ____ in data _____ approvato con Decreto dirigenziale n. ____ del ____ con il quale la Ditta _____ si è impegnata a fornire una partita costituita da _____;
- VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 20.03.2025;
- VISTO il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 che ha modificato il D.Lgs. 09.10.2002, n. 231;
- VISTO il D.P.R. n. 236 in data 15 novembre 2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per le parti applicabili;
- VISTA la nomina della Commissione di verifica di cui alla Determinazione n. ____ del ____ composta da:
- (Presidente);
 - (Componente);
 - (Componente);
- VISTO il verbale n. ____ del ____ con il quale l'UTT di _____ ha accertato l'approntamento per la verifica di conformità dei materiali in fornitura;
- VISTA la relazione di esecuzione contrattuale dell'UTT di _____, con la quale è stata accertata la _____ della fornitura alle prescrizioni contenute nelle S.T.;
- VISTO il verbale di verifica redatto in data _____ con il quale viene determinata l'accettazione con sconto della fornitura;
- VISTE le controdeduzioni e le documentazioni fornite dalla predetta Ditta/Raggruppamento in data _____;
- VISTO il successivo verbale redatto in data _____ dalla predetta Commissione di verifica, con il quale viene confermata l'accettazione con sconto della fornitura;
- CONSIDERATO che dalla sopraindicata documentazione, il materiale oggetto di verifica non risulta essere rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali per i seguenti motivi:
- ;
 - ;
 - ;
- CONSIDERATO che, in base all'istruttoria di competenza della 2^a Sezione dell'UGCT, in esito all'esame della documentazione prodotta sia dall'Ente esecutore sia dalla Commissione di verifica e delle controdeduzioni della Ditta, è stato valutato che le difformità poste a base della decisione di accettazione con sconto della Commissione non appaiono pregiudizievoli della funzionalità dei manufatti sottoposti a verifica di conformità e pertanto non impediscono agli stessi di essere immessi in ciclo logistico.
- CONSIDERATO che le predette non conformità non garantiscono la rispondenza massima ai requisiti di funzionalità e operatività posti a base delle specifiche tecniche;
- VISTO l'appunto dell'UGCT datato _____ con cui si propone l'applicazione dello sconto suindicato,

DETERMINO

lo sconto, quantificato nella misura del _____%, da applicare all'importo contrattuale della fornitura costituita da _____ e presentata per la verifica di conformità dalla Ditta/Raggruppamento _____ in esecuzione del contratto n. _____ datato _____.

f.to l'organo decidente